

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.

Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie [clicca qui](#).

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.

OK

24 ORE

PlusPlus24 Diritto

SMART 24 LEX

Guida al Diritto

Quotidiano del Diritto

Registrati!

MY Accedi



Newsletter

Mobile

CERCA



# DIRITTO24

HOME | AVVOCATO D'AFFARI | CIVILE | LAVORO | **PENALE** | AMMINISTRATIVO

OSSERVATORIO PENALE

## È solo "il responsabile dell'inquinamento" che risponde del reato di omessa comunicazione di un evento potenzialmente inquinante ai sensi del D. lgs. 152/2006

04/03/2020 11:33



Tweet



Consiglia 0

Salva in MY



A A



**NOTA A MARGINE DELLA SENTENZA Cass. pen., Sez. III, del 20 novembre 2019 (dep. 23/01/2020), n. 2686**

**L'Osservatorio di Diritto Penale, diretto da [Fabrizio Ventimiglia](#), avvocato Penalista e Presidente del [Centro Studi Borgogna](#)**

Con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha affermato che la comunicazione di cui all'art. 242 D. lgs. 152/2006, in ipotesi di verifica di eventi idonei ad inquinare un sito,

competa unicamente al soggetto responsabile dell'evento potenzialmente inquinante, non potendo, invece, essere sanzionato, ai sensi dell'art. 257 co. 1 D. lgs 152/2006 (norma che, per l'appunto, punisce la mancata effettuazione della predetta comunicazione) colui che, pur essendo proprietario del sito interessato, non sia responsabile della condotta inquinante.

### Questa in sintesi la vicenda processuale.

Il Tribunale di Gela, assolveva dal reato di cui all'art. 113 c.p., art. 256, co. 1 lett. a) e co. 2 e art. 192 co. 1 D. lgs. 152/2006 (abbandono di rifiuti) il direttore generale, il direttore tecnico ed il responsabile del settore gestione reti di una Società, per non aver ritenuto i predetti responsabili del fenomeno inquinante consistito nello sversamento di liquami fognari non depurati su un'area di circa 500 metri quadrati di proprietà demaniale e privata. Il Tribunale condannava, invece, i medesimi imputati in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 81 c.p. e art. 257, co. 1 in relazione all'art. 242 D. lgs. 152/2006 per aver omesso di comunicare alle Autorità competenti, ai sensi dell'art. 304 co. 2 D. lgs. 152/2006, la sopra descritta situazione di inquinamento ambientale.

Accedi a:

DIRITTO24

Gli altri prodotti:

PlusPlus24 Diritto

SMART 24 LEX

Guida al Diritto

Quotidiano del Diritto

24 ORE

24 ORE PROFESSIONALE

SCOPRI DI PIÙ &gt;



SMART 24 LEX



Scegli Smart24 Lex.  
1 mese di prova a 3 euro!

Scopri di più

SOCIAL

CONDIVISI

CLICK 10

Il Sole 24 ORE presenta PlusPlus24 Diritto

Facebook

Twitter

Linkedin

I ricorrenti, proponevano ricorso per Cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per vizio di motivazione, avendo censurato la decisione del Giudice di Prime Cure che, da una parte, aveva assolto i medesimi in quanto non responsabili dello sversamento inquinante e, dall'altra, li aveva condannati in relazione alla omessa comunicazione ex art. 257 co. 1 D. lgs. 152/2006.

Ebbene, la Corte di legittimità, ha dichiarato fondati i ricorsi, annullando senza rinvio la sentenza impugnata per non avere gli imputati commesso il fatto, per le ragioni nel seguito riassunte.

Anzitutto, nell'iter motivazionale della sentenza, la Suprema Corte (richiamando un precedente della medesima sezione, v. Cass. pen., sez. III, 21.12.2017, n. 12388) torna a definire l'ambito di operatività delle disposizioni rilevanti per il giudizio.

In questo senso, la Corte ricorda che, ai sensi dell'art. 242 co. 1 D. lgs. 152/2006, è il responsabile della condotta inquinante, che al verificarsi di un evento che sia anche solo potenzialmente in grado di contaminare un sito, debba, entro ventiquattro ore, attuare tutte le misure preventive necessarie, misure che, come previsto all'art. 304, co 2 del medesimo D. lgs. devono essere precedute "[...] da apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia, che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio".

I Giudici, peraltro, nel richiamare il consolidato orientamento di legittimità sulla disciplina in commento (cfr Cass. pen., sez. 3, 17/1/2014, n. 5757; Cass. pen., sez. 3, 12/1/2011 n. 16702; Cass. pen. sez. 3, 11/10/2007 n. 40191), precisano che il richiamo all'art. 242 D. lgs. 152/2006 contenuto nell'art. 257 del medesimo decreto, debba intendersi riferito unicamente alla comunicazione di cui al co. 1 dell'art. 242 e non anche agli altri obblighi di informazione previsti dagli altri commi, in quanto, muovendo dalle finalità sanzionatorie della fattispecie di cui all'art. 257, appare chiaro secondo i Giudici che "lo scopo evidente della disposizione penale è quello di sanzionare l'omessa preliminare informazione dell'evento potenzialmente inquinante ai soggetti individuati dalla legge, affinché prendano cognizione della situazione e possano verificare lo sviluppo delle attività ripristinatorie [...] sicchè risulterebbe del tutto incongruo il ricorso alla sanzione penale con riferimento alla violazione degli ulteriori obblighi, quando gli organi competenti siano già informati dell'inquinamento, se sono stati posti in condizione di attivarsi".

Venendo poi alla questione sull'identificazione del soggetto destinatario dell'obbligo di comunicazione, la Suprema Corte, ha chiarito che costui vada individuato unicamente nel responsabile dell'evento potenzialmente inquinante e non anche in colui che, pur essendo proprietario del terreno interessato dall'evento, non lo abbia cagionato (nello stesso senso, Cass. pen., sez. 3, 16/3/2011, n. 18503).

Tale conclusione, secondo i Giudici della Suprema Corte, è avallata dal fatto che la disciplina del T.U. Ambientale prevede già all'art. 245 D. lgs. n. 152/2006 un obbligo di comunicazione per gli "interessati non responsabili" dell'evento inquinante, disposizione che, tuttavia, non è richiamata nella fattispecie sanzionatoria dell'omessa comunicazione di cui all'art. 257 del medesimo decreto, circostanza che induce la Suprema Corte ad affermare che il reato di omessa comunicazione in ipotesi di imminente minaccia di danno ambientale di un sito inquinato è configurabile solo nei confronti del responsabile dell'inquinamento posto che "[...] se il legislatore avesse voluto fare riferimento nell'art. 257 anche a coloro che non hanno cagionato l'inquinamento, non solo avrebbe dovuto menzionare anche questi ultimi come soggetti attivi del reato, ma necessariamente avrebbe dovuto fare riferimento all'art. 245 (e non all'art. 242) per individuare l'obbligo di comunicazione gravante su questi ultimi".

È proprio in forza dei richiamati principi che la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di merito che, come anticipato, pur avendo espressamente riconosciuto che gli episodi di sversamento fossero causalmente correlati a circostanze non addebitabili ai ricorrenti aveva comunque condannato i medesimi perché ritenuti responsabili dell'omessa comunicazione e ciò solo in forza del ruolo formale dagli stessi rivestito all'interno della Società benchè, cosa più



## Codici e Formule

- ▼ Costituzione
- ▼ Disposizioni sulla Legge in generale
- ▼ Codice Civile
- ▼ Codice Penale
- ▼ Codice di Procedura civile
- ▼ Codice di Procedura penale
- ▼ Codice della Strada

### ▼ Formulario civile

Dal Formulario di Lex24 una selezione delle formule civili personalizzabili per il professionista legale.

### ▼ Formulario penale

Dal Formulario di Lex24 una selezione delle formule penali personalizzabili per il professionista legale.



## Approfondimenti di LEX24

Amministratore di sostegno: compiti e funzioni

Art. 2477 c.c.: nuove disposizioni per il collegio sindacale delle s.r.l.

Fideiussione e schema ABI

Codice Rosso